



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 30

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di collaborare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' dei piu' rigorosi standard internazionali, come quelli contenuti, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati a norma della risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990. 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e competenze.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-30>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it